

## **Improrogabilità del termine massimo di sei mesi previsto per il differimento dell'efficacia del provvedimento di tramutamento.**

*(Risposta a quesito del 13 aprile 2011)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 13 aprile 2011, ha adottato la seguente delibera:

“letta la nota del 25 marzo 2011 con la quale il Presidente del Tribunale di ... ha posto il seguente quesito: «...*Se, in presenza della gravissima, eccezionale situazione (...) evidenziata, l'esecutività del provvedimento di tramutamento del dott. ... (con la di lui disponibilità) possa essere prorogata, anche dopo la scadenza dell'ordinario termine di sei mesi, per altri tre mesi.* », osserva quanto segue.

1. - Nella nota in esame il Presidente del Tribunale di ... ha rappresentato che «*con provvedimento dell'8 ottobre 2010 aveva accolto la domanda di tramutamento del dottor ... da presidente dell'Ottava Sezione Penale (competente in materia di riesame) a presidente della Quinta sezione civile bis. Il concorso interno attivato per la copertura di presidente dell'Ottava Sezione penale è rimasto privo di domande, per cui tale posto è tuttora scoperto.* ».

Il Presidente ha, quindi, rilevato che, «*mentre la mancata copertura del posto presso la sezione civile può essere ancora sopportata senza particolari conseguenze, l'esecutività del trasferimento a tale sezione, con la scoperta del posto di presidente della Sezione del Riesame, comporterebbe alla Sezione penale gravissimi disagi, attesi il gran numero di procedure che affluiscono a tale sezione e l'impossibilità di coprire, sia pure con provvedimenti temporanei, il posto di presidente di sezione (considerata anche la mancanza di disponibilità).* ».

In ragione di tale situazione il Presidente ha chiesto se è possibile prorogare di ulteriori tre mesi il termine semestrale previsto per il differimento della esecutività dei provvedimenti di tramutamento. Ha quindi precisato che, in attesa di conoscere la risposta al proposto quesito, sospenderà l'esecutività del provvedimento di tramutamento *per evitare inutili, irreparabili danni.*

2. - Va premesso che il Consiglio ha già avuto modo di rilevare in passato come le questioni sollevate in sede di quesito proposto all'organo di autogoverno, qualora -come nel caso di specie- abbiano ad oggetto futuri provvedimenti in materia di variazioni tabellari, non possano costituire anticipazione della decisione sulla loro approvazione ma unicamente rappresentare una lettura delle norme primarie e secondarie vigenti in relazione al caso concreto.

Passando all'esame della questione prospettata in questa sede, va evidenziato che la norma richiamata nel quesito è la seguente:

*40.4 - Per esigenze di servizio, da motivare espressamente nella proposta tabellare, l'efficacia del provvedimento di tramutamento può essere differita al momento in cui il posto lasciato vacante sia stato a sua volta ricoperto con l'assegnazione di altro magistrato. Il differimento non può comunque superare il termine massimo di sei mesi.*

Il tenore della norma non sembra porre dubbi interpretativi sulla natura perentoria del termine semestrale (l'uso dell'avverbio “*comunque*” è sintomatico in tal senso), che peraltro deriva già da un provvedimento di deroga in ordine alla efficacia del provvedimento di tramutamento, adottabile solo “*per esigenze di servizio, da motivare espressamente nella proposta tabellare*”.

Il quesito posto dal Presidente del Tribunale di ..., pertanto, merita risposta negativa.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito indicato in premessa nel modo seguente:

- ai sensi del par. 40.4 della Circolare sulle tabelle, l'efficacia del provvedimento di tramutamento interno può essere prorogata per esigenze di servizio da motivare espressamente nella proposta tabellare;
- il differimento della suddetta efficacia non può comunque superare il termine massimo di sei mesi, termine non ulteriormente prorogabile.”